



PUGLIA

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI

Tel. 080.5699011

Emergenza 370.1528554

Numero Verde 800.445052

Servizio Pronto A.I.A. 336.823713

Sito Internet: www.lndpuglia.it

Pec: comitatoregionalepugliaind@pec.it

Pec CSAT: appello.pugliaind@pec.it

Pec GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 74 del 19 Ottobre 2026

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Componente), dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'avv. Maurizio SCARDIA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 12 ottobre 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE PUGLIA GIRONE B

Gara: A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE – SPORTING ORIA del 27.09.2026 (reclamo della A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 01.10.2026 del Comitato Regionale Puglia).

Art. 36 comma 1 lettera a) C.G.S.

FATTO

La A.S.D. Real Virtus Grottaglie, trasmesso il 02.10.2026 rituale preannuncio, ricevuta il 02.10.2026 la richiesta documentazione ufficiale di gara, con reclamo inviato in data 03.10.2026 impugnava il provvedimento pubblicato il 01.10.2026 sul C.U. n. 62 del Comitato Regionale Puglia con cui il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione alla gara A.S.D. Real Virtus Grottaglie – Sporting Oria disputata il giorno 27.09.2026, valevole per il campionato di Promozione Puglia girone B, aveva comminato la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il calciatore Michele Spataro.

Nel comunicato ufficiale si legge che la squalifica è motivata, in applicazione dell'art. 36 comma 1 lett. A C.G.S., dal fatto che il calciatore *“al termine della gara teneva condotta minacciosa nei confronti dei componenti della terna arbitrale”*.

La reclamante eccepeva che il calciatore in questione era del tutto estraneo ai fatti, aggiungendo che trattasi di errata identificazione da parte del direttore di gara; aggiungeva che al termine della gara i calciatori, tra cui Michele Spataro, si erano fermati sotto la tribuna dei propri sostenitori per salutarli, e quindi il calciatore in questione non poteva trovarsi nelle vicinanze della terna arbitrale. A supporto, veniva allegata una foto nella quale sono ritratti i calciatori della ASD Real Virtus Grottaglie nei pressi di una tribuna, con il volto verso gli spettatori, ed una freccia al fine di indicare la presenza anche del sig. Spataro.

La ASD Real Virtus Grottaglie, in ragione di ciò, chiedeva a questa Corte di annullare la squalifica comminata al sig. Michele Spataro *"in quanto estraneo ai fatti descritti"*.

Il Presidente della Corte fissava per il giorno 12.10.2026 la discussione del reclamo.

All'udienza del 12.10.2026, il Relatore illustrava il contenuto del reclamo e per la parte reclamante compariva l'avv. Francesca Tommasei, che si riportava integralmente al reclamo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ovvero, in via subordinata, la riduzione della squalifica a due giornate; prendeva la parola anche il calciatore sig. Michele Spataro, il quale ribadiva la sua estraneità ai fatti, ammettendo di aver incrociato la terna arbitrale a fine gara per la stretta di mano, senza però pronunciare le parole offensive riportate in referto. La Corte si è quindi riservata di decidere.

DIRITTO

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene di dover rigettare la richiesta della società reclamante.

Preliminarmente, anche in questa occasione va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati.

Conseguentemente, la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021). Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidefacienza riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (*ex multis*, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).

Nel caso di specie, il referto arbitrale ha descritto in modo affidabile e non equivocabile i comportamenti posti in essere dal calciatore Michele Spataro, il quale veniva espulso perché, scrive il direttore di gara, al termine della partita, *"mentre uscivamo dal TDG, rivolge con tono minaccioso testuali parole: Oggi di qua non uscite"*. Il direttore di gara, ascoltato da questa Corte, ha confermato pienamente il contenuto del referto, non suscitando alcun dubbio nemmeno in ordine alla corretta individuazione del calciatore destinatario del provvedimento di espulsione, atteso che, a tal proposito, dichiarava che *"non si tratta di un errore di identificazione in quanto i calciatori del Grottaglie, oltre ad avere il numero ben visibile nel retro della maglietta, hanno anche scritto il proprio cognome. Per questo confermo l'identità del giocatore indicato nel rapporto di gara e l'infrazione commessa"*.

Il rilievo fotografico allegato dalla società reclamante, a prescindere da considerazioni sulla sua utilizzabilità processuale, non può essere di supporto a questo Collegio per accogliere le ragioni della ASD Real Virtus Grottaglie in quanto l'immagine ivi riprodotta è, per altro, del tutto decontestualizzata dal punto di vista spazio temporale.

La circostanza addotta che, come da foto, il calciatore Spataro "non poteva trovarsi nelle vicinanze della terna arbitrale", è priva di qualsiasi valenza probatoria, atteso che certamente la terna arbitrale ha lasciato per ultima il campo, per motivi di sicurezza e di gestione del post gara, e quindi è certamente plausibile che il calciatore, dopo aver sostato sotto la tribuna dei sostenitori, nell'uscire dal terreno di gioco abbia rivolto alla terna arbitrale le frasi riportate in referto.

In ordine alla quantificazione della sanzione, come comminata dal Giudice Sportivo, considerato il minimo edittale di quattro giornate di squalifica previsto dall'art. 36, lett. a), C.G.S. per le espressioni pacificamente offensive pronunciate dal calciatore all'indirizzo dell'arbitro, si ritiene congrua e coerente e viene confermata. Per questi motivi, la Corte

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società A.S.D. Real Virtus Grottaglie;
- 2) di addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento del gravame.

Il Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 19 Ottobre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

FISSAZIONE UDIENZA

DEFERIMENTO n. 8887/1356 pfi 25-26 PM/pdd del 16/10/2026
A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI – COSIMO MANTA

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 8887/1356 pfi 25-26 PM/pdd del 16/10/2026 della Procura Federale, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 09/11/2026, alle ore 16.00, per la decisione sul deferimento.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 19/10/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci